Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 88 del 12 aprile 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 12 aprile 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

LEGGE 8 aprile 1952, n. 212.

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.
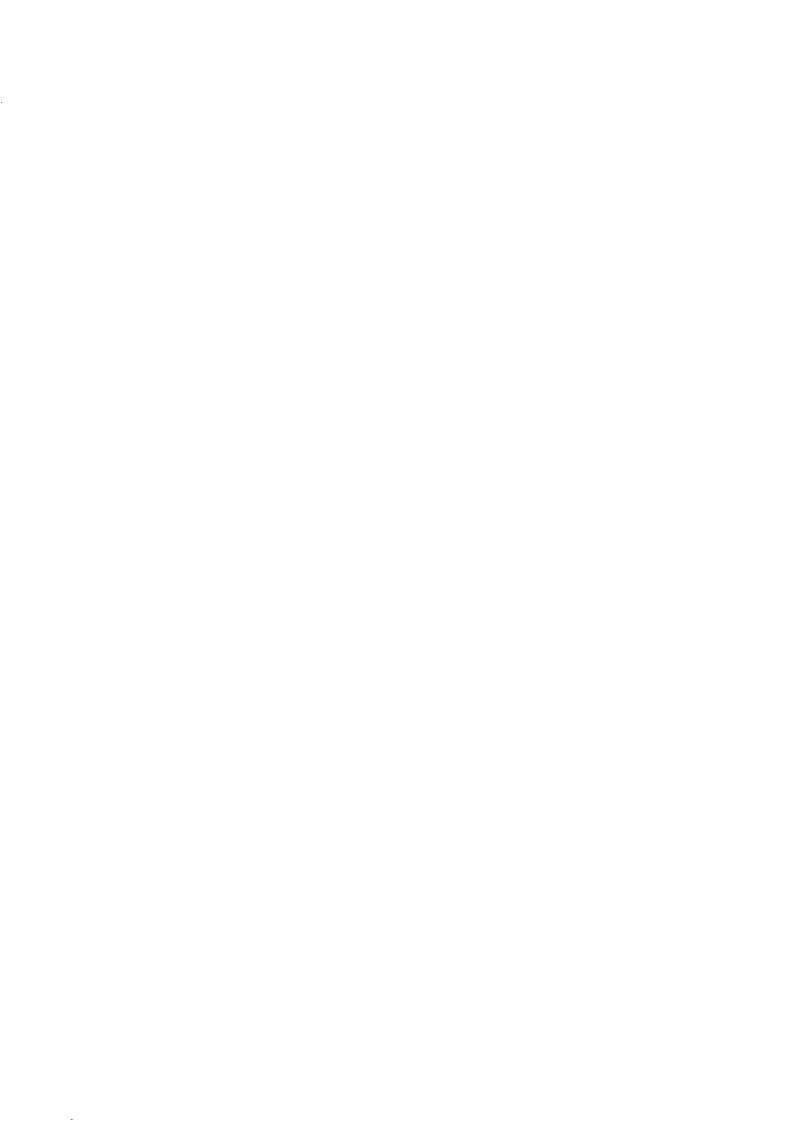
LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1952, n. 212.

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.

In ogni caso è dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili.

La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovrà essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile.

Art. 2.

Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Minisrri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

E' abrogato l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

Art. 3.

Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, nè si considerano per le ripartizioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e dall'art. 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575, le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paghe in vigore anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge.

Il premio di interessamento di cui fruiscono i personali dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è aumentato, per i singoli gradi, di un importo pari all'aumento risultante dal precedente comma sul premio giornaliero di presenza previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Detto aumento si applica anche sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è abrogato, fatta eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 4.

L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, è nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di sti-

pendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione della presente legge.

Art. 5.

L'importo dell'indennità di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nelle seguenti misure mensili lorde:

lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;

lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Art. 6.

L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale avente diritto allo aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947 n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 3620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 3770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 3930 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 4240 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

L'importo di lire 22.000 indicato nell'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è elevato a lire 25.000.

Gli importi di lire 7000 e lire 6000 stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, sono elevati, rispettivamente, a lire 9000 e a lire 8000.

Art. 7.

L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 2860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1309 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 2970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 3090 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 3320 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Art. 8.

L'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto

consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta.

« Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, semprechè convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito.

« Se l'importo dell'assegno alimentare è inferiore alla quota complementare predetta, questa sarà corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare.

« Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento.

« Il regolamento stesso stabilirà il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime ».

Art. 9.

Nell'indennità di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 rimane assorbita e consolidata l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per i dipendenti statali.

Sono soppressi:

a) l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484;

b) gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947 n. 1331

Alle categorie che attualmente fruiscono dell'indennità di caropane nella misura maggiorata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, perchè addette ai lavori pesanti e pesantissimi, è attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennità rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennità di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.

Per i dipendenti statali, ai quali si applica la presente legge, la ritenuta relativa al contributo menzionato nel precedente comma va calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sull'indennità di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato », è elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile.

Detto contributo è rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, al titolare o ai suoi aventi causa. La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.

Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare è trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 12.

Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà — nella misura dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza — alla revisione del trattamento economico:

a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) degli ufficiali giudiziari;

c) del personale aggregato alle carceri;

d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;

f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera *a*) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 13.

La misura dell'indennità di funzione, prevista dall'art. 10, primo comma, della legge 11 aprile 1950, numero 130, è fissata, per i personali dei gradi 1° e 2° dell'ordinamento gerarchico, rispettivamente in lire trentamila e lire venticinquemila mensili lorde.

Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi *B* e *C* (o d'ordine) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonchè per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle Ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado 8° di gruppo *B*, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennità di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo — di cui all'art. 10, secondo comma, della predetta legge 11 aprile 1950, n. 130 — sono aumentati di lire novecento mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge. L'assegno perequativo predetto è aumentato, a favore delle sottoindicate categorie di personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuna indicato:

Personale civile statale non di ruolo:		
avventizio di 1ª categoria *a*)	L.	800
avventizio di 1ª categoria *b*)	»	600
avventizio di 2ª categoria	»	400
avventizio di 3ª categoria	»	100
Personale subalterno:		
commesso capo	L.	500
primo commesso e capo agente tecnico	»	300
usciere capo e agente tecnico	»	100
Personale salariato permanente e temporaneo:		
capo operaio	L.	200
operaio specializzato (1ª categoria)	»	200
operaia specializzata (6ª categoria)	»	200

L'aumento di cui ai precedenti commi non spetta ai personali che fruiscono di altre indennità, assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilità per prestazioni individuali.

Le categorie di personale alle quali spetta l'aumento sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

Art. 14.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 275.000 a lire 500.000.

Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili.

E' abrogato l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 15.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle stesse proporzioni.

Art. 16.

Salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro preposto all'Amministrazione alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'Amministrazione medesima.

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è abrogato.

Art. 17.

L'art. 11 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente:

« All'Ordinario militare per l'Italia compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di divisione, esclusa l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'art. 33, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito, approvato con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

« Agli effetti della eventuale liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute si considera lo stipendio del grado di generale di divisione ».

Art. 18.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, ad in-

crementare, mediante deliberazione dei competenti organi entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente art. 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale orario di servizio, e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, per i dipendenti statali cui detto personale è parificabile. E' invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica.

Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo, possono essere riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni.

Art. 19.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, da assoggettare all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela di concerto con il Ministro per il tesoro, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente art. 18, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti, istituti ed aziende suindicati — eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato — per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.

Al personale degli enti, istituti ed aziende predetti, si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 18.

Art. 20.

L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, viene applicato limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde o frazioni di esse.

Resta fermo l'aumento nella misura fissa di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

Art. 21.

Salvo il disposto dei successivi articoli 23 e 24, le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti.

Il precedente comma non si applica ai pensionati di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, numero 392.

Art. 22.

La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo 21 si effettua:

1) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, considerati aumentati ai sensi del prece-

dente art. 20, nonchè gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge;

2) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data suddetta ed osservando le norme e i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221;

3) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dal successivo art. 25.

Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione.

Il pagamento degli arretrati è invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

Art. 23.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie:

ai personali civili dei gruppi *A*, *B* e *C* di grado inferiore al decimo della gerarchia statale e corrispondenti gradi del personale delle Ferrovie dello Stato;

ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati.

al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi;

al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai.

Le pensioni e gli assegni contemplati dall'art. 21, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 6 per cento.

Art. 24.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento.

Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, è prorogato fino al 30 giugno 1953.

Art. 25.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, sono elevati:

da lire 56.400 a lire 62.640 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti;

da lire 42.000 a lire 48.240 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

da lire 37.200 a lire 43.440 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di riversibilità.

Alle stesse misure sopraindicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che sono elevati da lire 4800 a lire 11.040 annue.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per le categorie di pensionati cui competono i suddetti assegni di caroviveri.

Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue, stabiliti dall'art. 4 della legge 4 maggio 1951, n. 306, sono elevati, rispettivamente, a lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue.

Art. 26.

L'eventuale differenza fra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni ordinarie prima dell'entrata in vigore della presente legge a titolo di assegno di caroviveri e di indennità di caropane e l'importo dell'assegno di caroviveri di cui al precedente art. 25, viene conservata quale assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui ai precedenti commi l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

L'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951,

n. 404, è riliquidato tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 27.

Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e nell'art. 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

Art. 28.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 1952, sull'ammontare complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione, dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo o delle indennità analoghe a carattere fisso e continuativo, e della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità, e sull'ammontare complessivo dei trattamenti di quiescenza, è applicata, previa detrazione della quota esente di lire 240.000:

a) l'imposta di ricchezza mobile nella misura del 4 per cento sulla parte eccedente le lire 240.000 fino all'importo, ragguagliato ad anno, di lire 960.000 e dell'8 per cento sulla parte eccedente l'ammontare, ragguagliato ad anno, di lire 960.000;

b) l'imposta complementare progressiva sul reddito, nella misura dell'1,50 per cento;

c) l'addizionale stabilita nell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Ai fini della determinazione dell'aliquota di ricchezza mobile, di cui al precedente comma, per i personali che non fruiscano dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo in virtù del terzo comma dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, si computa la indennità di funzione o l'assegno perequativo previsti per il corrispondente gruppo o grado.

Art. 29.

Sono esenti dalle ritenute indicate nel precedente articolo 28 e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini della imposta complementare:

1) il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare e le pensioni per decorazioni dell'Ordine militare d'Italia;

2) le quote complementari dell'indennità di carovita previste dai precedenti articoli 6 e 7, nonchè l'indennità di famiglia indicata nell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392;

3) gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, esclusi gli assegni di caroviveri, e gli assegni personali previsti dal precedente art. 26.

E' abrogato l'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.

Art. 30.

Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli 28 e 29, nonchè sugli assegni, diritti, compensi, indennità e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare, con le aliquote, rispettivamente, del quattro per cento se il totale degli assegni fissi indicati nel precedente art. 28 non superi le lire 960.000 annue lorde o dell'otto per cento nel caso in cui il totale degli assegni stessi superi l'anzidetta somma. Va inoltre applicata la ritenuta per imposta complementare nell'aliquota dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Su tutti i compensi, assegni ed indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato ad estranei, ferma rimanendo la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 6 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, le ritenute per imposta di ricchezza mobile ed imposta complementare si applicano sull'intero ammontare con le aliquote, rispettivamente dell'8 per cento e dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Art. 31.

La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 28 e 30, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo è portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive.

L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avrà luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952.

E' abrogato l'art. 11 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.

Art. 32.

In relazione al ripristino delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, conseguente alla abrogazione prevista dal precedente art. 27, delle disposizioni relative al rimborso

dell'importo di dette ritenute, il Governo è delegato a provvedere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, alla corrispondente maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 1952:

delle competenze spettanti ai personali statali in dipendenza dei loro rapporto d'impiego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome di Stato;

dei trattamenti ordinari di quiescenza a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 21, nonchè dei trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Per il personale degli Enti contemplati negli articoli 18 e 19 della presente legge, a cui sia stato applicato il disposto dell'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, nonchè per i pensionati dei predetti Enti ai quali sia stato applicato il disposto del terzo comma dell'art. 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, la maggiorazione prevista dal precedente comma può essere disposta mediante deliberazione dei competenti organi degli Enti stessi da assoggettarsi all'approvazione del Ministero che esercita la vigilanza o la tutela sugli Enti medesimi, di concerto con quello per il tesoro. Il conseguente onere farà carico al bilancio dei rispettivi Enti.

Art. 33.

Alla maggiore spesa di lire 61 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951, salvo quanto dispongono gli articoli 27, 28 e 32.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

ALLEGATO I.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI, GLI INSEGNANTI E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI A, B, C

Tabella N. 1.

PERSONALE DEI GRUPPI *A*, *B* E *C* DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO

GRADO	STIPENDI ANNUI					ANNI RICHIESTI PER GLI AUMENTI PERIODICI		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
I	1.580.000	—	—	—	—	—	—	—
II	1.390.000	—	—	—	—	—	—	—
III	1.240.000	—	—	—	—	—	—	—
IV	1.070.000	1.100.000	1.140.000	—	—	4	—	—
V	790.000	820.000	850.000	—	—	4	—	—
VI	615.000	635.000	655.000	—	—	4	4	—
VII	507.000	519.000	534.000	—	—	4	4	—
VIII	437.000	446.000	455.000	—	—	4	4	4
IX	361.000	369.000	378.000	387.000	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	282.000	290.000	298.000	306.000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	215.000	221.000	227.000	237.000	—	2	2, 2, 3	4
XII	175.000	179.000	184.000	188.000	192.000	2	2	3
XIII	153.000	158.000	164.000	169.000	173.000	—	—	2

Nota. Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di L. 282.000, 290.000, 298.000, 306.000; ed i tenenti ed i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di L. 361.000 e 369.000 e per i secondi di L. 437.000 e 446.000

Per gli ufficiali delle Forze armate gli aumenti periodici, previsti in base agli anni di anzianità nei singoli gradi, possono essere raggiunti anche con l'applicazione dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 26 ottobre 1949, n. 915, se più favorevole per i suddetti aumenti.

Segue ALLEGATO I.

Tabella N. 2.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

durante i primi tre mesi di richiamo in servizio (salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base al secondo comma dell'art. 158 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

	Stipendi annui
Generale designato d'Armata ed equiparati	1.254.000
Generale di Corpo d'Armata	1.127.000
Generale di Divisione	962.000
Generale di Brigata	715.000
Colonnello	567.000
Tenente Colonnello	471.000
Maggiore	396.000
Capitano	334.000
Tenente	267.000
Sottotenente	206.000

Visto, *il Ministro per il bilancio e* ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO II.

STIPENDI PER GLI AGENTI SUBALTERNI

Tabella N. 1.

PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo	200.000	210.000	220.000	—	—	—	3
Primo commesso	192.000	194.000	198.000	—	—	—	4
Usciere capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	4
Usciere	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	4
Inserviente	126.000	133.000	138.000	144.000	149.000	—	2
Capo agente tecnico	194.000	199.000	206.000	—	—	—	3
Agente tecnico	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	194.000	4

Segue ALLEGATO II.

Tabella N. 2.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Agenti di sanità pubblica								
Capo guardia	186.000	192.000	197.000	201.000	—	—	—	4
Guardia di sanità	162.000	166.000	171.000	179.000	184.000	—	—	4
Istituto superiore di sanità								
Sorvegliante capo	206.000	—	—	—	—	—	—	—
Sorvegliante	194.000	199.000	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II.

Tabella N 3.

MINISTERO DELLE FINANZE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Tasse sugli affari								
Bollatore capo e indicatore capo del registro	189.000	192.000	194.000	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore del registro	164.000	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	4
Canali patrimoniali dello Stato								
Assistente idraulico	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Custode	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
Dogane								
Commesso . . .	155.000	162.000	168.000	174.000	184.000	192.000	—	4
Laboratori chimici delle dogane								
Commessi tecnici	160.000	164.000	169.000	180.000	189.000	197.000	—	4
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.								
Agente di custodia	197.000	201.000	206.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo	177.000	180.000	188.000	193.000	—	—	—	4
Commesso	160.000	165.000	169.000	174.000	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni	164.000	169.000	177.000	182.000	189.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II.

Tabella N 4.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione centrale								
Primo custode del Museo coloniale	179.000	184.000	188.000	192.000	197.000	—	—	4
Custode	151.000	158.000	162.000	168.000	171.000	175.000	—	4

Segue ALLEGATO II.

Tabella N. 5.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Personale proveniente dalla cessata real casa.								
Sorvegliante	169.000	174.000	179.000	184.000	192.000	197.000	201.000	4
Agente di custodia	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
Università ed Istituti di istruzione superiore, osservatori astronomici e scuola normale superiore di Pisa.								
Tecnico	164.000	169.000	177.000	184.000	192.000	199.000	206.000	3, 3, 3 3, 4, 4 (*a*)
Bidello e custode	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
Scuola magistrale di educazione dei ciechi in Roma.								
Bidello-custode	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
Università di Napoli								
Bacilare dell'Istituto di anatomia patologica (ruolo transitorio)	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
Curatore della collezione elmintologica italiana	164.000	169.000	177.000	184.000	192.000	199.000	206.000	4
Giardino coloniale di Palermo.								
Capo coltivatore	162.000	168.000	175.000	182.000	192.000	198.000	205.000	4
Scuole medie								
Aiutante tecnico di 1ª classe	192.000	194.000	198.000	—	—	—	—	4
Aiutante tecnico di 2ª classe	164.000	168.000	174.000	180.000	186.000	—	—	4
Bidello capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Bidello	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4

(*a*) Dopo il 6° aumento, altri tre aumenti quadriennali portano lo stipendio a 1° lire 215.000; 2° lire 225.000; 3° lire 233.000.

Segue ALLEGATO II.

Segue *Tabella N.* 5.

Segue MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.								
Primo custode	179.000	184.000	188.000	192.000	197.000	—	—	4
Custode	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
Biblioteche pubbliche governative.								
Sorvegliante	192.000	194.000	198.000	—	—	—	—	4
Custode capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Custode	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.								
Primo custode	179.000	184.000	188.000	192.000	197.000	—	—	4
Custode e guardia notturna	151.000	158.000	162.000	168.000	171.000	175.000	—	4
Calcografia, opificio di pietre dure e gabinetto fotografico.								
Operatore	160.000	165.000	174.000	182.000	192.000	197.000	—	4

Segue ALLEGATO II.

Tabella N. 6.

MINISTERO DELL'INTERNO

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Pubblica sicurezza								
Usciere capo di Questura	179.000	184.000	189.000	—	—	—	—	4
Usciere di Questura	157.000	162.000	165.000	169.000	174.000	—	—	4
Archivi di Stato.								
Custode	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Usciere	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
Inserviente	126.000	133.000	138.000	144.000	149.000	—	—	2

Segue ALLEGATO II.

Tabella N. 7.

MINISTERO DELLA DIFESA (Esercito).

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione centrale.								
Legatore di libri e commesso di magazzino	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II.

Tabella N. 8.

MINISTERO DELLA DIFESA (Marina).

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione centrale.								
Commesso di cassa	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Servizio dei fari e del segnalamento marittimo.								
Agente capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Agente	149.000	155.000	160.000	161.000	166.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II.

Tabella N. 9.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Stazioni sperimentali agrarie								
Tecnico	164.000	169.000	177.000	184.000	192.000	199.000	206.000	4
Bidello	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
Servizi di meteorologia e climatologia.								
Custode . . .	149.000	155.000	160.000	161.000	166.000	—	—	4
Stabilimenti ittiogenici								
Capo piscicultore	186.000	192.000	195.000	199.000	—	—	—	4
Piscicultore	160.000	165.000	169.000	177.000	184.000	—	—	4
Laboratorio centrale di idrobiologia.								
Preparatore . .	160.000	165.000	169.000	177.000	184.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II.

Tabella N. 10.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi.								
Commesso superiore	210.000	220.000	—	—	—	—	—	3
Messaggere di 1ª classe ed equiparato	201.000	206.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2ª classe ed equiparato	182.000	189.000	194.000	199.000	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato	160.000	165.000	169.000	175.000	180.000	—	—	3
Commesso ed equiparato	126.000	133.000	140.000	149.000	158.000	—	—	2

Segue ALLEGATO II.

Tabella N. 11.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione metrica								
Bollatore usciere	149.000	155.000	160.000	165.000	169.000	174.000	—	4

Segue ALLEGATO II.

Tabella N. 12.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione autonoma delle strade statali.								
Capo cantoniere di 1ª classe	194.000	199.000	206.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2ª classe	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	194.000	—	4
Cantoniere scelto di 1ª classe	164.000	165.000	166.000	168.000	—	—	—	4
Cantoniere scelto di 2ª classe	157.000	158.000	159.000	160.000	—	—	—	4
Cantoniere	149.000	151.000	153.000	155.000	—	—	—	2
Allievo cantoniere	149.000	—	—	—	—	—	—	—

Visto, *il Ministro per il bilancio e* ad interim *per il tesoro*

PELLA

ALLEGATO III.

PAGHE DEI SALARIATI E RETRIBUZIONI DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI

Tabella N. 1

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei Capi operai	1ª categoria specializzati	2ª categoria qualificati	3ª categoria comuni	4ª categoria manovali	5ª categoria apprendisti	6ª categoria operaie specializzate	7ª categoria operaie comuni
1ª	670	579	505	483	460	315	480	398
2ª	690	591	518	487	465	325	485	405
3ª	710	603	531	494	471	—	491	412
4ª	730	614	545	500	477	—	497	419
5ª	750	626	558	507	483	—	503	427
6ª	—	637	571	514	488	—	508	434
7ª	—	649	584	521	494	—	514	441
8ª	—	660	597	530	500	—	520	448
9ª	—	670	617	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO III.

Tabella N. 2

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI DELLA MARINA MILITARE CON DENOMINAZIONE DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI »

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° anno in poi
Agenti ausiliari specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	404	440	470	506
Agenti ausiliari non specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	383	407	430	444
Agenti ausiliari per segnalamenti di 2ª categoria	366	390	404	413
Agenti ausiliari per segnalamenti di 3ª categoria	250	275	293	312

Segue ALLEGATO III.

Tabella N. 3

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI SERVIZI DEI TRONCHI IDRAULICI

QUALIFICA DEL PERSONALE	CLASSI DI PAGA			
	1ª	2ª	3ª	4ª
Guardiani idraulici	12.100	12.400	12.700	13.100

Visto, *il Ministro per il bilancio* e ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO IV.

STIPENDI E PAGHE PER I SOTTUFFICIALI

Tabella N. 1.

SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (*esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri*).

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	230.000	237.000	247.000	258.000	266.000	274.000	4, 4, 4, 4 3	18, 22, 26 30, 33
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	207.000	215.000	223.000	233.000	240.000	249.000	4, 4, 4, 4 3	18, 22, 26 30, 33
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	171.000	179.000	186.000	192.000	—	—	4, 4, 3	14, 18, 21
Maresciallo ordinario	162.000	166.000	173.000	179.000	—	—	4	10, 14, 18

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	357	—	375	393	412	427	—
Sergente	299	348	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO IV.

Tabella N. 2.

SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Capo di 1ª classe	207.000	215.000	223.000	233.000	240.000	249.000	4, 3, 3 3, 3	16, 19, 22 25, 28
Capo di 2ª classe	171.000	179.000	186.000	192.000	—	—	4, 3, 2	14, 17, 19
Capo di 3ª classe	162.000	166.000	173.000	179.000	—	—	4, 4, 3	10, 14, 17

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo	357	—	375	393	413	427	—
Sergente	299	—	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 299.

Segue ALLEGATO IV.

Tabella N. 3.

SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	Stipendi annui						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	230.000	237.000	247.000	258.000	266.000	274.000	4, 3, 3 3, 3	16, 19, 22 25, 28
Maresciallo di 1ª classe	207.000	215.000	223.000	233.000	240.000	249.000	4, 3, 3 3, 3	—
Maresciallo di 2ª classe	171.000	179.000	186.000	192.000	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3ª classe	162.000	166.000	173.000	179.000	—	—	4, 4, 3	—

GRADO	Paghe giornaliere						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	357	—	375	393	413	427	—
Sergente	299	348	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di L. 299 e di L. 278.

Segue ALLEGATO IV.

Tabella N. 4.

SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	Stipendi annui						Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio complessivo (b)
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza	237.000	249.000	258.000	267.000	278.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20 23, 26
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	215.000	224.000	233.000	243.000	253.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20 23, 26
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	186.000	192.000	195.000	199.000	208.000	—	3, 3, 3, 3	13, 16 19, 22
Maresciallo d'allogio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	194.000	3, 3, 3, 3, 3	9, 12, 15 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
(b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Segue ALLEGATO IV.

Segue *Tabella N.* 4.

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio					
		3	6	9	12	16	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	412	419	438	452	463	468	474
Vice brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	400	412	427	438	452	463	—

Nota. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria servizi portuali, ai quali con l'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di porto da cui provengono, nonchè al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

Visto, *il Ministro per il bilancio e* ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO V

PAGHE DEI GRADUATI E MILITI

MILITARI DI TRUPPA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA; GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

GRADO	PAGHE GIORNALIERE					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1ª rafferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2ª rafferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 15 anni di servizio
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri	330	348	365	384	403	419
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia	308	334	347	363	375	384
Carabiniere ausiliario	278	—	—	—	—	—

Nota. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

Visto, *il Ministro per il bilancio e* ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO VI.

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aum. nto	Anni richiesti per gli aumenti periodici
			PERSONALE DEGLI UFFICI										
A	1°	IV	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	1.070.000	1.100.000	1.140.000	—	—	—	—	—	—	2, 2
A	2°	V	Ispettore capo superiore	790.000	820.000	850.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	3°	VI	Ispettore capo Cassiere principale	615.000	635.000	655.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	4°	VII	Ispettore principale Cassiere di 1ª classe	507.000	519.000	534.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	5°	VIII	Ispettore di 1ª classe Cassiere di 2ª classe	473.000	446.000	455.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	6°	IX	Ispettore di 2ª classe	369.000	376.000	—	—	—	—	—	—	—	1
A	7°	X	Allievo ispettore	298.000	305.000	—	—	—	—	—	—	—	1
B	6°	IX	Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	361.000	369.000	378.000	387.000	—	—	—	—	—	4, 4, 5
B	7°	X	Segretario principale *ad personam* Segretario tecnico principale *ad personam* Disegnatore principale *ad personam* Revisore principale *ad personam*	306.000	313.000	—	—	—	—	—	—	—	4
B	8°	X	Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale	282.000	290.000	298.000	306.000	—	—	—	—	—	4, , 5
B	9°	XI	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	—	—	—	2, 2, 3 3, 3

Segue ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI — Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
			Segue PERSONALE DEGLI UFFICI										
C	6°	IX	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo	361.000	369.000	378.000	387.000	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale *ad personam*	306.000	313.000	—	—	—	—	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale	282.000	290.000	298.000	306.000	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	9°	XI	Applicato Aiutante disegnatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	—	—	—	4, 4, 4 4, 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	—	—	—	4, 4, 4 4, 4
d'ord.	10°	—	Aiutante	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	2, 2, 2 2, 2, 2 2, 2
d'ord.	10°	—	Alunno d'ordine Aiutante disegnatore Sorvegliante dei lavori	175.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
d'ord.	10°	—	Scrivana	168.000	171.000	175.000	179.000	182.000	186.000	189.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	11°	—	Commesso Usciere capo	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	12°	—	Usciere di 1ª classe	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	13°	—	Usciere	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	182.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	14°	—	Inserviente	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3

Nota. — Gli stipendi del Direttore generale e dei Vice direttori generali sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

Segue ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento	
	PERSONALE DELLE STAZIONI										
5°	Capo stazione superiore	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo stazione principale Capo gestione principale Interprete principale	392.000	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 4
7°	Capo stazione di 1ª classe Capo gestione di 1ª classe Capo telegrafista di 1ª classe Interprete di 1ª classe	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
8°	Capo stazione di 2ª classe Capo gestione di 2ª classe Capo telegrafista di 2ª classe Interprete di 2ª classe	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo stazione di 3ª classe *ad personam* Capo gestione di 3ª classe *ad personam* Capo telegrafista di 3ª classe *ad personam* Interprete di 3ª classe	237.000	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Sottocapo	218.000	224.000	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
10°	Aiutante	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 2
10°	Alunno d'ordine	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3
10°	Scrivana	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
11°	Manovratore capo	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 3
11°	Deviatore capo	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
11°	Guardamerci	169.000	173.000	175.000	179.000	184.000	186.090	189.000	192.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Capo squadra manovratori	168.000	121.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 3
12°	Capo squadra deviatori	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3

Segue ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento	
	Segue PERSONALE DELLE STAZIONI										
12°	Guardasala	164.000	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Manovratore	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3
13°	Deviatore	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	125.000	179.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3
	PERSONALE DEI TRENI										
7°	Capo personale viaggiante principale	338.000	341.000	345.000	349.000	353.000	357.000	361.000	365.000	370.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
7°	Controllore viaggiante principale	331.000	434.000	337.000	341.000	345.000	349.000	353.000	357.000	361.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	274.000	278.000	280.000	284.000	287.000	290.000	293.000	298.000	304.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
8°	Controllore viaggiante di 1ª classe	271.000	274.000	278.000	280.000	284.000	287.000	290.000	293.000	298.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe *ad personam*	227.000	231.000	233.000	237.000	239.000	241.000	246.000	250.000	252.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam*	225.000	227.000	231.000	233.000	237.000	239.000	241.000	246.000	250.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante	220.000	224.000	226.000	228.000	233.000	237.000	239.000	241.000	245.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante	218.000	220.000	224.000	226.000	228.000	233.000	237.000	239.000	241.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Conduttore capo di 1ª classe	186.000	189.000	192.000	194.000	199.000	202.000	205.000	211.000	—	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Conduttore capo	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
11°	Conduttore principale	169.000	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Conduttore	164.000	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Frenatore	155.000	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3

Segue ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento	
	PERSONALE DI MACCHINA										
5°	Capo deposito superiore	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe	361.000	368.000	375.000	382.000	389.000	397.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
8°	Capo deposito di 2ª classe	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	328.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe *ad personam*	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	271.000	277.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe	240.000	245.000	250,000	253.000	259.000	262.000	267.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Macchinista di 1ª classe	211.000	215.000	219,000	221.000	225.000	227.000	231.000	237.000	—	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	211.000	214.000	217.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
11°	Macchinista di 3ª classe	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	208.000	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3
11°	Aiuto macchinista	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3
12°	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
13°	Accudienti *ad personam*	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
	PERSONALE DELLA LINEA										
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	189.000	192.000	194.000	199.000	202.000	205.000	211.000	214.000	217.000	1, 1, 2, 2 2, 3, 3, 3
10°	Sorvegliante della linea	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	2, 2, 2, 2 2, 3, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3
14°	Guardiano *ad personam* Cantoniere	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3

Segue ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8 aumento	
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA										
10°	Capo guardia *ad personam*	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Sotto capo guardia *ad personam*	168.000	171.000	171.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
13°	Guardia *ad personam*	160.000	164.000	166,000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO										
5°	Capo tecnico superiore	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo tecnico principale	392.000	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 4
7°	Capo tecnico di 1ª classe	353.000	360.000	367.000	371.000	382.000	390.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo tecnico di 2ª classe	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam*	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	271.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe	218.000	224.000	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Capo verificatori *Sottocapo tecnico*	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Verificatore	180.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Operaio	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	182.000	185.000	—	2, 2, , 2, 2, 3, 3
14°	Aiutante operaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
	PERSONALE DI MANOVALANZA										
12°	Capo squadra manovali	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
14°	Manovale	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3

Segue ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento	
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO										
5°	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª classe	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª classe	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam* Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam*	237.000	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª classe	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	253.000	259.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
10°	Primo nostromo Capo motorista Capo elettricista	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	180.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
14°	Marinaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	1, 2, 2, 2 3, 3, 3
14°	Carbonaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3

Nota. — **Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.**

Visto, *il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO VII.

PERSONALE NON DI RUOLO

Tabella N. 1.

RETRIBUZIONI MENSILI DEL PERSONALE CIVILE STATALE NON DI RUOLO

disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, *n.* 100, *e successive modificazioni e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno* 1942, *n.* 740.

	Retribuzione mensile (*a*) —
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laura:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado X o superiore	L. 17.500
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado XI	» 16.100
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di II grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo *B*	» 14.500
CATEGORIA III — Personale in possesso di diploma di scuola media di I grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C* e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia	» 12.400
CATEGORIA IV — Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno	» 10.400

(*a*) Suscettibile degli aumenti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Segue ALLEGATO VII.

Tabella N. 2.

PERSONALE A CONTRATTO DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.)

Qualifica —	Retribuzione annua iniziale (*a*) —
Ingegneri	L. 211.000
Vice segretari	» 205.000
Aiuto segretari, geometri	» 194.000
Disegnatori	» 185.000
Assistenti	» 180.000
Archivisti	» 169.000
Applicati, casellanti, bigliettai	» 160.000
Dattilografi	» 141.000
Uscieri	» 134.000

(*a*) Suscettibile degli aumenti previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

Visto, *il Ministro per il bilancio* e ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO VIII.

STIPENDI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Tabella N. 1.

SEGRETARI COMUNALI

Grado e qualifica del segretario assegnato al Comune		Stipendi annui					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
I	Segretario generale di 1ª classe	790.000	820.000	850.000	—	—	4
II	Segretario generale di 2ª classe	615.000	635.000	655.000	—	—	4
III	Segretario capo di 1ª classe .	507.000	519.000	534.000	—	—	4
IV	Segretario capo di 2ª classe .	437.000	446.000	455.000	465.000	—	4
V	Segretario capo di 3ª classe . .	361.000	369.000	378.000	387.000	—	4
VI	Segretario di 1ª classe	282.000	290.000	298.000	306.000	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2ª classe	215.000	221.000	227.000	237.000	245.000	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3ª classe . .	175.000	179.000	184.000	188.000	192.000	2

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella *A*.

Segue ALLEGATO VIII.

Tabella N. 2.

SEGRETARI PROVINCIALI

Grado e qualifica del segretario assegnato alla Provincia		Stipendi annui				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	
I	Segretario provinciale generale di 1ª classe .	790.000	820.000	850.000	—	4
II	Segretario provinciale generale di 2ª classe .	615.000	635.000	655.000	—	4
III	Segretario provinciale capo di 1ª classe	507.000	519.000	534.000	—	4
IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe	437.000	446.000	455.000	465.000	4

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari provinciali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella *B*.

Visto, *il Ministro per il bilancio* e ad interim *per il tesoro*
PELLA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8106039) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.